

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E  
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO  
EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER O DA ESSA GESTITI**

**Ambiti Territoriali: U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio**

**LOTTO 1: Bergamo - zona A**

**LOTTO 2: Bergamo - zona B**

**LOTTO 3: Bergamo - zona C**

**LOTTO 4: Lecco - Lecco Calolziocorte Valmadrera**

**LOTTO 5: Lecco - località varie in provincia di Lecco**

**LOTTO 6: Sondrio - Sondrio e alta valle**

**LOTTO 7: Sondrio - bassa valle e Valchiavenna**

**elaborato n. 11**  
**SCHEMA CONTRATTO**  
**SCRITTURA PRIVATA**



	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI	
	BERGAMO – LECCO –SONDRIO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE	
	ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ	
	ALER E/O DA ESSA GESTITI – LOTTO - CIG	
	;	
	L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno ... (...) del mese di	
	.....	
	TRA	
	Diomira Caterina Ida Cretti nata il 05.06.1965 a Costa Volpino	
	(BG) C.F. CRTDRC65H45D117U, in qualità di Direttore	
	Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA	
	RESIDENZIALE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO, domiciliata	
	per la carica c/o ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO sede di	
	Bergamo, in BERGAMO Via Mazzini n. 32/A, partita IVA	
	00225430164, di seguito denominato "Stazione Appaltante";	
	E	
	....., nato il ..... a ..... e residente a	
	....., C.F. ...., nella sua qualità di	
	rappresentante legale della ....., con sede in	
	..... – C.F. e P.I. .... di seguito	
	denominato "Appaltatore".	
	Premesso che:	
	- in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono state	
	1	

approvate con determinazione n. .... in data

..... i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla

....., con sede in ..... - C.F. e P.I.

..... (*indicare gli estremi di un'eventuale*

*impresa ausiliaria*), per l'offerta sconto del .....%

sull'importo dei lavori e della reperibilità soggetto a ribasso pari

ad € ..... e pertanto per un importo di € .....

oltre ad € ..... per oneri di sicurezza, non soggetti a

ribasso, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- è stata accertata, in capo all'Aggiudicataria, la sussistenza

dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei

Contratti;

- è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista

dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il

presente contratto:

**1) Conferimento di appalto:** la Stazione Appaltante affida

l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione

ordinaria riparativa presso edifici di proprietà ALER e/o da essa

gestiti - Lotto n..... - CIG ..... alla

.....(*indicare gli estremi di un'eventuale impresa*

*ausiliaria*), con sede in ..... - C.F. ....

e P.IVA ....., per la quale il legale

rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di

eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli

articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e precisamente:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II;
- b) il Progetto d'appalto, corredato dal relativo elenco;
- c) il seguente elenco prezzi ufficiale, ancorché non materialmente allegato:

- Prezzario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche – edizione 2023, scaricabile gratuitamente al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

- d) il Piano della Sicurezza e Coordinamento – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati;

- e) il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del D.Lgs. 81/2008, la cui predisposizione è a cura dell'Appaltatore;

- f) le Polizze di Garanzia;

- g) l'Offerta Economica;

- h) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;

- i) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, ancorché non

materialmente allegato;

l) il codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:

<http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/>

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID ....., sezione "Documentazione di gara", e archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

**2) Contratto:** il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

**3) Cauzione:** la cauzione definitiva dell'importo di € ..... è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. .... rilasciata da ..... alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**4) Obblighi assicurativi:** ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto l'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata da ..... per le opere oggetto del contratto.

**5) Importo del contratto:** il contratto viene stipulato "in parte a corpo e in parte a misura" ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) e lett. eeeee), dell'art. 59 comma 5 bis del Codice e dell'art. 43 commi 6, 7 e 9 del D.P.R. 207/2010.

L'importo contrattuale è pari a € ..... di cui € ..... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui

all'elenco allegato al Capitolato speciale. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del CSE.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale e sono fissati dal presente contratto i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice fatto salvo quanto previsto all'art. 49 del capitolato speciale d'appalto.

**6) Revisione prezzi:** ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, si applicano le seguenti condizioni:

a. clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106,

comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b. in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

L'Istituto nazionale di statistica procederà alla rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali di costruzione entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

In caso di compensazione, si applica la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.



Si escludono espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta e si stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

**7) Condotta dei lavori:** l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

**8) Anticipazione:** ai sensi dell'art. 41 del capitolato speciale d'appalto, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori alle condizioni previsti dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

**9) Pagamenti:** i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni e nella misura fissate dal capitolato speciale d'appalto (CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA). La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo di ciascun certificato di pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO: .....

IBAN: .....

....., nato a ..... il ....., ed ivi residente  
in ....., C.F. ....

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e  
comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4  
"codice destinatario" il codice ..... - UOG di .....,  
destinataria della fattura.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati  
sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola  
sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata  
comunicazione alla Stazione Appaltante.

**10) Tempi di esecuzione dei lavori:** il limite massimo per  
ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare  
l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato in 365 giorni  
naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna degli  
stessi.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle  
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del  
contratto potrà essere modificata limitatamente al tempo  
strettamente necessario alla conclusione delle procedure  
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e

perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore.

**11) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni:**

in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali previste dall'art. 34 del capitolato speciale d'appalto.

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

**12) Variazione dei lavori:** sono disposte ai sensi dell'art. 49 del capitolato speciale d'appalto.

**13) Subappalto:** l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto.

L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi

autorizzati in subappalto:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le opere relative alle categorie ..... nei limiti di legge e del capitolato speciale d'appalto.

#### **14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi**

**previdenziali:** l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

**15) Norme di sicurezza:** i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei.

**16) Controversie:** per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

**17) Risoluzione:** rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

**18) Clausola risolutiva espressa:** la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
- b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di

	misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità	
	di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	c) mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza –	
	POS – entro i termini prescritti;	
	d) mancata consegna della documentazione necessaria	
	all’avvio dei lavori entro i termini prescritti;	
	e) mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta	
	consegna;	
	f) mancata costituzione, entro trenta giorni	
	dall’aggiudicazione definitiva, della sede operativa secondo	
	le prescrizioni di cui all’art. 9 del capitolato speciale di	
	appalto;	
	g) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di	
	applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli	
	6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per	
	reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della	
	stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di	
	lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;	
	h) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli impegni	
	previsti all’art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti	
	pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n.	
	XI/1751;	
	i) intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante	
	la sussistenza di una delle cause di divieto, decadenza e	
15		



sospensione di cui all'art. 84 D.lgs. 159/2011 o l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;

j) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;

k) inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;

l) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;

m) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

n) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

o) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia ove applicabili;

p) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da

		parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;	
	q)	rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	r)	subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;	
	s)	non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
	t)	mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui al capitolato speciale d'appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo;	
	u)	applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;	
	v)	violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i;	
	w)	ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un	
	17		

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto;

x) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

y) mancato rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto in tema di "Avvalimento dei requisiti: controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria";

z) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

## **19) Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare

per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.

- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione,

raffronto, comunicazione, cancellazione.

- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che ha individuato quale referente per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it)

- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di

protezione dei dati personali sono disponibili al seguente

link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

**20) Imposte e tasse:** tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

**21) MOG, Codice etico ed Obblighi ex art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)**

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche

soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale [www.aler-bg-lc-so.it](http://www.aler-bg-lc-so.it), sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Aggiudicatario si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Aggiudicatario con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede

in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Aggiudicatario incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti ai lavori che con il presente contratto vengono affidati all'Aggiudicatario.



Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Aggiudicatario sia venuto in possesso dei dati personali in occasione dell'esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Aggiudicatario incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessa alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;

- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subcontraenti/subaffidatari) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. All'uopo è prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni

danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

**22) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità:**

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei

dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità” adottata in virtù delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

**23) Disposizioni finali:** per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona di  
Diomira Caterina Ida Cretti

L'APPALTATORE ..... nella persona di .....

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.  
82/2005 e s.m.i.